

A.V.I.S. - SEDE NAZIONALE**IL SISTEMA DELLA GIURISDIZIONE ASSOCIATIVA: ORGANI, COMPETENZE E
PROCEDURE** di Salvatore Vacirca

Milano 31 marzo 2012

L'argomento che mi accingo a trattare è di natura tecnico-pratica e tende a chiarire procedure e termini della giurisdizione interna, per evitare errori e difformità procedurali e per chiarire aspetti che possono sembrare ovvii, ma di fatto non lo sono. Pertanto, alcune cose che dirò potranno sembrare superflue perché dovrebbero essere pacifiche, ma l'esperienza ci porta a dire che non è mai inutile ripetere ovvietà, specie in un incontro come quello odierno, con la presenza di addetti ai lavori che si vogliono meglio formare per una migliore organizzazione della giurisdizione interna, senza per nulla intaccare la loro autonomia decisionale, specie nel merito.

Vedremo, quindi, prima quali sono gli organi preposti alla giurisdizione interna, la loro composizione ed il loro funzionamento, quindi le competenze dei singoli organi ed infine le procedure dei ricorsi.

1) ORGANI GIURISDIZIONE INTERNA

Sono organi della giurisdizione interna i Collegi Regionali dei Probiviri, il Collegio Nazionale dei Probiviri ed il Giurì Nazionale.

Ciascun organo è composto da tre componenti effettivi e due supplenti ed elegge, fra gli effettivi, il Presidente, nella prima riunione, dopo l'accettazione delle cariche, che si tiene entro trenta giorni dalla elezione.

I Collegi (compreso il Giurì), decidono con l'intervento di tre componenti. I supplenti, quindi, non vanno considerati come soggetti che subentrano agli effettivi in caso di dimissioni o decadenza di uno di essi, ma sono a tutti gli effetti soggetti che completano la composizione del Collegio, in caso di assenza, impedimento, astensione o ricusazione di un effettivo.

Il Collegio, quando discute un ricorso, deve essere sempre composto da tre componenti, fra effettivi e supplenti.

Va ancora chiarito che la composizione del Collegio rimane immutata per l'esame del singolo ricorso, in ogni ipotesi di rinvio o aggiornamento. Pertanto, incardinato l'esame del ricorso con il Collegio composto da Tizio, Caio e Sempronio, con Sempronio componente supplente, che compone il Collegio per l'assenza di un effettivo, se l'esame del ricorso, per qualunque motivo, non si conclude e viene rinviato ad una successiva seduta, il Collegio rimane composto da Tizio, Caio e Sempronio, anche se il terzo effettivo è presente.

Il ruolo dei componenti supplenti non è pertanto formale o eventuale, ma rileva solo ai fini della composizione del Collegio, essendo prioritaria la presenza degli effettivi.

Va pertanto sottolineato che quando avviene la convocazione del Collegio, ad opera del suo Presidente, che stabilisce l'ordine del giorno o, meglio, il ruolo della seduta, è opportuno convocare tutti i componenti, effettivi e supplenti, per assicurare la composizione del Collegio per tutti i ricorsi da esaminare. Infatti, oltre a potersi verificare una impreveduta assenza di un effettivo, è anche possibile che, per un singolo ricorso, un componente effettivo ritenga opportuno preliminarmente astenersi o venga sempre preliminarmente ricusato. La presenza dei supplenti garantisce la completa composizione (tre soggetti) del Collegio.

Di ogni seduta viene redatto un verbale, nel quale si dà atto della presenza dei componenti, dei ricorsi esaminati e della composizione del Collegio per i singoli ricorsi, della presenza delle parti e delle loro istanze, delle conclusioni a cui perviene il Collegio sul singolo ricorso

(decisione, ordinanza, rinvio), con una sintetica indicazione del dispositivo. Il verbale è sottoscritto da tutti i componenti presenti.

Va chiarito che il verbale è altra cosa rispetto al provvedimento adottato, decisione o ordinanza che sia, che viene redatto separatamente, depositato e reso pubblico e trasmesso alle parti, come più avanti si vedrà. Il verbale è un atto interno al Collegio, che rimane agli atti della struttura e che non viene trasmesso o notificato alle parti.

Ritengo opportuno allegare un fac-simile di verbale.

1) COMPETENZE DEGLI ORGANI

Vorrei innanzitutto ricordare che il nostro Statuto, a garanzia del singolo socio, sia esso persona fisica o giuridica, ha voluto assicurare il doppio grado di giurisdizione. Infatti, modificando la prima stesura di Statuto, che non prevedeva il Giurì, in sede di approvazione definitiva l'Assemblea ha previsto il Giurì, intanto quale organo di secondo grado, quando il Collegio Nazionale è chiamato a pronunciarsi in primo grado.

E' opportuno ricordare anche che gli organi giurisdizionali interni sono previsti solo ai livelli regionali e nazionale, per assicurare una maggiore uniformità, autorevolezza ed unitarietà associativa, controbilanciando il sistema associativo a rete e il principio di autonomia.

L'unitarietà associativa può essere garantita dagli organi di giurisdizione interna, per la loro terzietà, che deve essere sempre mantenuta ed assicurata. L'aver eliminato, pertanto i collegi nei livelli provinciali e comunali, contribuisce sicuramente ad assicurare maggiormente competenza e terzietà, sia per il maggiore distacco dalle problematiche locali e sia anche per meglio addivenire alla scelta elettiva sulla base di competenze professionali.

La terzietà è assicurata anche dalla norma statutaria che i componenti degli organi di giurisdizione non possono ricoprire alcuna carica o incarico associativo a qualunque livello.

Le competenze dei vari collegi sono espressamente delineate dallo Statuto agli artt. 16 e 15.

Vorrei partire dalla previsione dell'art. 16 non a caso, per evitare una confusione che la lettera della norma e la sua collocazione sistematica possono generare.

Il Collegio Nazionale dei Probiviri è innanzitutto organo giurisdizionale di secondo grado (comma 3 art. 16) avverso le decisioni in primo grado dei Collegi Regionali, che, ai sensi degli Statuti regionali (art. 15 Stat. Reg.), sono organi di primo grado per tutte le controversie che possono sorgere nell'ambito delle singole regionali.

Ai sensi del comma 2 dell'art. 16, tutte le controversie fra soci (persone fisiche o giuridiche) di regioni diverse e tutte le controversie nelle quali è parte AVIS Nazionale in qualunque modo (quindi anche singoli detentori di cariche nazionali nella qualità), sono decise dal Collegio Nazionale in primo grado.

In tali ipotesi, per assicurare il principio del doppio grado di giurisdizione, per il giudizio di secondo grado è competente il Giurì.

Se tali competenze di secondo grado del Giurì sono quelle tipiche ed ordinarie, va ricordato che il Giurì può decidere in unico grado controversie a qualunque livello fra persone giuridiche e fra organi associativi a titolari di cariche, a richiesta delle parti. Insomma, in presenza di controversie di tal genere, le parti possono concordare di rinunciare all'ordinario doppio grado e chiedere al Giurì di pronunciarsi in unico grado. E' ovvio che, essendo una rinuncia al giudizio interno ordinario ed alla garanzia del doppio grado, la richiesta deve essere condivisa da tutte le parti interessate.

2) PROCEDURE

I ricorsi in primo grado deve essere proposto per iscritto entro il termine perentorio di trenta giorni dal fatto o dalla sua conoscenza, provando, in questa seconda ipotesi, la ritardata conoscenza.

Per il rispetto del termine il ricorso deve, entro il trentesimo giorno, essere depositato presso la segreteria della struttura, che ne certifica ed attesta il deposito, o spedito a mezzo raccomandata postale o, si può dire oggi anche se non espressamente previsto, a mezzo PEC.

Il ricorso deve essere sottoscritto dalla parte e dall'eventuale patrocinatore, considerato che la parte può anche farsi assistere da uno o più patrocinatori e può stare in giudizio anche a mezzo di procuratore giusta delega posta anche a margine o in calce al ricorso.

Al ricorso devono essere allegati tutti i documenti ed i mezzi di prova che la parte ritiene di produrre, anche se ulteriore documentazione di cui non si è in possesso può essere prodotta successivamente e comunque entro quindici giorni da quando si è venuti in possesso.

Questa previsione normativa è ad esempio a salvaguardia del ricorrente che ritenga utile produrre un documento e ne richieda ufficialmente copia, che gli viene rilasciata al trentesimo giorno dalla richiesta, quindi sicuramente dopo oltre trenta giorni dal fatto o dalla sua conoscenza, ma evita altresì di prolungare i termini per l'esercizio dell'azione, in quanto la parte deve comunque, nei termini, proporre ricorso e non può accampare giustificazioni o pretesti legati alla mancanza di completa documentazione.

Quando il ricorso perviene in segreteria, viene formato il fascicolo e si assegna al ricorso un numero di ruolo progressivo e per anno.

Quindi, bisogna immediatamente provvedere a trasmettere alla controparte, a mezzo raccomandata a.r., copia del ricorso e della relativa documentazione, dando termine di trenta giorni per presentare controricorso o comunque controdedurre. E' chiaro che controparte può costituirsi in giudizio, come il ricorrente, personalmente o con l'assistenza di patrocinatori o a mezzo di procuratore.

E' giusto chiedersi ora cosa va fatto in caso di documentazione prodotta dopo la presentazione del ricorso o nel corso del giudizio. E' ovvio che, pur nella mancanza di espressa previsione regolamentare, poiché va assicurato il contraddittorio, l'altra parte va sempre messa nelle condizioni di esaminare e controdedurre, anche se non vi è obbligo di termini procedurali, poiché l'unico termine previsto è quello iniziale di trenta giorni, pari al termine del ricorso, per la previsione di possibile controricorso.

Il Presidente convoca quindi il Collegio, per una data successiva al termine di trenta giorni concesso alla controparte, e comunque nel rispetto dei termini previsti per la decisione (novanta giorni dalla presentazione del ricorso), dando altresì comunicazione della riunione alle parti, che possono comparire sia personalmente o mezzo di procuratore e con l'assistenza tecnica del patrocinatore. Tale comunicazione va data a mezzo raccomandata a.r. e, dal momento in cui vi è formale nomina del patrocinatore, va data anche al patrocinatore, così come all'eventuale procuratore nominato, mentre nel caso di espressa elezione di domicilio presso il patrocinatore o il procuratore, anche ogni comunicazione va fatta al domicilio eletto.

Il Presidente designa nel Collegio costituito il relatore, che avrà anche il compito di redigere la decisione o l'ordinanza.

Il Collegio ascolta le parti presenti, assicurando il contraddittorio su ogni punto trattato, chiedendo chiarimenti se necessari.

Ma appare ricordare che, anche se non ancora espressamente previsto, per prassi da tempo consolidata, il Collegio effettua preliminarmente il tentativo di conciliazione, dando atto nel verbale del suo esito, che, se positivo, porterà ad una decisione di dichiarazione di avvenuta cessazione della materia del contendere.

Sembra opportuno sottolineare inoltre che, nel corso della discussione con le parti, il Presidente avrà la direzione della stessa, sia per il mantenimento dell'ordine e sia per mantenere il su argomenti attinenti l'oggetto della controversia, evitando così l'introduzione di fatti estranei alla controversia.

Se nel corso della discussione emerge la necessità di approfondire alcuni aspetti o le parti ne fanno espressa richiesta, il Collegio può concedere ulteriore termine e rinviare la trattazione, provvedendo, se necessario, a prorogare i termini per la decisione, proroga che deve risultare a

verbale e formalmente comunicata a tutte le parti, verbalmente se presenti o per iscritto se assenti.

Conclusa la discussione, il Collegio in camera di consiglio e, quindi, senza la presenza di estranei, discute al suo interno il ricorso ed adotta la decisione relativa, soffermandosi sui punti della motivazione, che sarà cura del relatore esplicitare nella redazione del provvedimento.

Il Collegio emette decisione (o lodo), se definisce il ricorso, oppure ordinanza, se non lo definisce.

La decisione contiene l'intestazione, con l'indicazione della composizione del Collegio, delle parti e del numero di ruolo del ricorso, la sintesi dei fatti (richieste e prove delle parti, sintesi del procedimento e della discussione), la motivazione (con una analisi dei singoli punti in diritto) e, quindi, il dispositivo. La decisione, completata di data e sottoscrizione, viene quindi depositata, a cura del Presidente, in segreteria, con l'attestazione della data di deposito. Comunque, si ritiene opportuno allegare un fac-simile di decisione.

Il deposito è previsto debba avvenire entro quindici giorni, ma va rilevato che il regolamento non considera perentorio tale termine, che può essere anche superato, anche se va rilevato che non bisogna assolutamente ritardare tale adempimento.

La decisione, in copia conforme, viene trasmessa tempestivamente a tutte le parti ed alle strutture interessate a mezzo raccomandata a.r., per avere data certa della sua notifica.

Si è detto che il Collegio, se non definisce il ricorso, emette ordinanza. Ciò avviene nel caso di richiesta di ulteriore documentazione o di chiarimenti, anche alle parti, nel caso di sospensione del procedimento in attesa dell'esito di procedimenti pendenti presso altri organi, nel caso di necessità di integrare o completare il contraddittorio, nel caso venga disposta la comparizione personale delle parti, per fare solo alcuni esempi. Comunque, quando non vien adottata una decisione definitiva.

L'ordinanza, redatta dal componente relatore, è simile nella struttura alla decisione, anche se non necessita di una descrizione dei fatti puntuale né di una motivazione completa su tutti i fatti, ma solo su quanto viene disposto con il provvedimento, viene depositata e notificata alle parti come la decisione e contiene anche, se possibile, la data della seduta di rinvio.

Non va dimenticato che, se necessario, l'ordinanza deve contenere anche l'espressa proroga dei termini per la decisione.

Dalla ricezione della decisione, decorrono i trenta giorni per il ricorso in secondo grado, nelle forme e nei modi previsti per il primo grado, aggiungendo che pare necessario allegare copia della decisione di primo grado.

La procedura in secondo grado è la stessa del primo grado, con l'aggiunta che il Presidente del Collegio, così come richiede le controdeduzioni, richiede altresì la trasmissione del fascicolo di primo grado al Collegio di primo grado, che avrà cura di trasmetterlo integralmente e tempestivamente.

Si sottolinea integralmente, in quanto spesso pervengono copie, quando di regola l'organo di primo grado è tenuto a trasmettere il fascicolo integrale, annotando ai propri atti che esso è stato trasmesso al Collegio di appello. Ma va ricordata anche la tempestività, non essendoci termine, che presuppone un esame, ma, trattandosi di semplice atto di trasmissione che non necessita di adempimenti particolari, si presume debba avvenire immediatamente, diciamo entro cinque giorni.

A questo punto penso di avere concluso la mia relazione. Spero di essere stato chiaro e di non avervi annoiato e rimango a disposizione per tutti i chiarimenti necessari e per un sereno confronto sugli aspetti affrontati e su altri eventualmente non trattati.